

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 32/64/2012

FATTO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Cremona Ma. La. impugnava l'avviso di accertamento col quale l'ufficio di Crema dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente il reddito da lui prodotto nell'anno 2000, sulla base dei dati desunti dagli incrementi patrimoniali avutisi nel quinquennio 2002/2004, nonché del possesso di autoveicoli e di residenze principali e secondarie. Il ricorrente eccepiva, nell'ordine: la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva; l'illegittimità dei DD.MM. 10 settembre e 19 novembre 1992; l'illegittima applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 L. 212/2000; la violazione dell'art. 2697 c.c.; nel merito deduceva l'errata applicazione della circolare del Ministero delle Finanze n. 101 del 30 aprile 1999 e l'errata ricostruzione dei fatti concernenti l'incremento patrimoniale.

L'ufficio si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso, sostenendo la piena validità e fondatezza dell'accertamento.

La commissione adita, con sentenza depositata il 7 aprile 2009, accoglieva parzialmente il ricorso nella parte riguardante la negata rilevanza di un mutuo contratto dal contribuente.

Avverso tale deliberato l'ufficio interponeva appello a questa commissione, deducendo la nullità parziale della sentenza, per apparenza di motivazione e omessa indicazione della prova specifica a base della decisione.

L'appellato non si costituiva.

Non essendo stata presentata istanza di discussione in pubblica udienza, la vertenza veniva trattata in camera di consiglio e trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante: Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale di Milano - sezione staccata di Brescia, voglia riformare parzialmente la sentenza n. 87/1/09, e confermare la legittimità dell'operato dell'ufficio.

DIRITTO

Prima di addentrarsi nella disamina del merito, occorre verificare d'ufficio - stante la mancata costituzione del contribuente - la ritualità dell'appello interposto dall'Amministrazione finanziaria.

Primo e fondamentale onere che grava sulla parte appellante è quello di documentare la tempestività del gravame, attraverso l'allegazione agli atti di causa della prova della notifica del ricorso in appello. Attraverso la disamina della relativa documentazione sarà poi possibile alla commissione verificare la regolarità della notifica e il rispetto dei termini per l'impugnazione.

Tale onere non è stato soddisfatto dall'ufficio appellante nel caso di specie, atteso che nel fascicolo a disposizione della commissione non è dato rinvenire alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'appello al contribuente Ma. La.. Esiste soltanto l'originale del ricorso in appello, accompagnato da svariate copie, ma nulla vi è che dimostri l'avvenuta notificazione in uno dei modi previsti dall'art. 16 e. 2 e 3 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Certamente non vale a dimostrare il regolare espletamento dell'incombente la fotocopia di un avviso di ricevimento privo di sottoscrizione del destinatario, né - tanto meno l'interrogazione sui dati anagrafici del domiciliatario: donde emerge, semmai,

proprio il dato di segno contrario costituito dall'esito negativo del tentativo di notifica effettuato ad un indirizzo non più attuale.

La mancanza di una valida notifica dell'atto di appello al contribuente impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione. E ciò si traduce in un vizio di inammissibilità che va rilevato pregiudizialmente, restando precluso l'esame del merito della vertenza.

Nulla è da disporre in ordine alle spese del grado, non essendosi l'appellato costituito

P.Q.M.

la commissione dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese.